



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 13

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI**

LORO SEDI

Prot. N° _____

Rit. Nota: _____

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr.ssa Lucia Castiglione

OGGETTO:

Sent. Cass. Civ. Sez. III n.
30790/2011 – Iscrizione Albo
professionale - buona condotta.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 30790 depositata il 30 dicembre 2011, che alleghiamo in copia, in merito ad una questione riguardante, nella fattispecie, gli psicologi, ha stabilito un importante principio di carattere generale dell'ordinamento concernente la ineludibilità del requisito della buona condotta per l'iscrizione agli Albi professionali e la irrilevanza della intervenuta riabilitazione, la quale può essere oggetto di sindacato discrezionale da parte dell'Ordine, ai fini dell'iscrizione stessa.

Con tale sentenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un giovane dottore in psicologia, che si è visto rigettare la propria richiesta di iscrizione all'Albo professionale dall'Ordine degli Psicologi della Liguria per carenza del requisito della condotta moralmente irreprensibile, stante la sussistenza a suo carico di numerose condanne penali, tra queste, una condanna per esercizio abusivo della professione di psicologo.

Il professionista, con ricorso al TAR di Genova, deduceva che l'Ordine non aveva il potere di sindacare l'intervenuta riabilitazione penale e che il reato di esercizio abusivo della professione non rilevava in quanto il requisito della buona condotta non era previsto dalla legge istitutiva degli Ordini degli Psicologi.

La Cassazione, rigettando il ricorso, ha spiegato che *"il requisito della buona condotta per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale, ivi compreso ovviamente l'albo degli psicologi in questione, deve ritenersi, al di là di specifiche e dettagliate previsioni nei singoli albi, ineludibile principio di carattere generale"*, rilevando in proposito non solo la previsione normativa di cui all'art. 2 della legge n. 897/1938 (secondo cui *"coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti*

debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari"), cui fa espresso richiamo la legge n. 56/1989 (riguardanti l'albo degli psicologi), ma detta previsione è ulteriormente rafforzata dalla clausola generale di correttezza, rinvenibile nel nostro ordinamento nell'art. 1175 cod. civ. e, da un punto di vista ordinamentale ancor più ampio, nella portata "sociale" della nostra Carta Costituzionale, fondata, tra l'altro, sul principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.

La Cassazione conclude stabilendo che non è rilevante che sia intervenuta la riabilitazione, in quanto, ciò che conta ai fini della valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, sono i fatti per cui è intervenuta la condanna penale, in relazione agli effetti dell'esercizio della professione.


Tale sentenza risulta particolarmente interessante in quanto palesemente applicabile per i nostri Ordini, considerato che la legge istitutiva prevede, all'articolo 9, comma 1, il possesso del requisito della buona condotta come condizione necessaria per l'iscrizione agli Ordini.

La sentenza conferma, inoltre, l'interpretazione sempre data dalla Federazione all'art. 50 del D.P.R. 221/1950 in tema di riabilitazione.

In sostanza, il provvedimento giurisdizionale di riabilitazione non consente alcun automatismo per quanto concerne la reiscrizione del radiato, considerato che *"il sanitario radiato può essere reiscritto"* e che *"in ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta"*.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco



All.to